



CITTÀ *di* BIELLA

COMUNE DI BIELLA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 1° APRILE 2018 – 31 MARZO 2021**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 - Durata dell'appalto**
- Art. 3 – Luogo di esecuzione**
- Art. 4 – Caratteristiche del servizio**
- Art. 5 – Normativa di riferimento**
- Art. 6 – Ammontare dell'appalto**
- Art. 7 – Tipologia dei veicoli**
- Art. 8 – Personale in servizio**
- Art 9 – Responsabile del servizio**
- Art. 10 – Rispetto delle normative vigenti per il personale addetto**
- Art. 11– Applicazioni contrattuali**
- Art. 12 - Estensione degli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**
- Art. 13 - Modalità di svolgimento del servizio**
- Art. 14 – Assistenza e personale di accompagnamento**
- Art. 15 – Ulteriori obblighi a carico dell'aggiudicatario**
- Art. 16 – Percorrenza chilometrica annua**
- Art. 17 – Verifiche e Controlli**
- Art. 18 – Corrispettivo e pagamenti**
- Art. 19 – Revisione prezzi**
- Art. 20 – Quinto d'obbligo**
- Art. 21 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 22 – Responsabilità e assicurazioni**
- Art. 23 - Subappalto**
- Art. 24 – Penalità e sanzioni**
- Art. 25- Garanzia definitiva**
- Art. 26 – Risoluzione del contratto**
- Art. 27 - Esecuzione in danno**
- Art. 28 – Recesso**
- Art. 29 – Trattamento di dati personali**
- Art. 30 – Rinvio**
- Art. 31 – Controversie giudiziarie**
- Art. 32 – Risarcimento danni e spese.**
- Art. 33 – Spese contrattuali ed oneri vari**
- Art. 34 – Responsabile del procedimento**

ALLEGATI:

ALLEGATO 'A' PERCORSI ED ORARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Biella e di custodia degli alunni all'interno degli autobus secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione al servizio.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° Aprile 2018 fino al 31 Marzo 2021.

Il contratto relativo alla gestione del servizio trasporto scolastico, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune e accertato il pubblico interesse e la convenienza di prosecuzione del rapporto, il servizio potrà essere protratto per ulteriori anni tre, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

La prosecuzione del servizio è subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risposta, in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – Luogo di esecuzione.

Il servizio di scuolabus si svolge sul territorio comunale. Le uscite didattiche possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale.

Art. 4 – Caratteristiche del servizio

L'attività consiste nello svolgere i seguenti servizi:

⇒ Servizio di scuolabus per le seguenti scuole:

a.s. 2017/2018
numero bambini
iscritti

| | |
|--|----|
| Scuola Primaria Cridis via Marucca 2; | 15 |
| Scuola Primaria Vandorno str Barazzetto Vandorno 134 | 40 |
| Scuola Primaria "Cossila San Giovanni" - Via Sant. d'Oropa 318 | 26 |
| Scuola Primaria "XXV Aprile" - Chiavazza - P.zza xxv Aprile 10 | 45 |
| Scuola Primaria "M. Sella" - Pavignano - Str. Barazza 35 | 9 |
| Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Ungaretti" - Pavignano - Via per Andorno 21 | 5 |
| Scuola Secondaria di Primo Grado "Nino Costa" Chiavazza - Via De Amicis 7 | 11 |

Il servizio di scuolabus riguarda il tragitto di andata e ritorno dai centri di raccolta alle scuole sopra indicate in orario di ingresso (mattino) e di uscita (pomeriggio) secondo il calendario scolastico e in base all'allegato "A".

Sono quindi esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche).

Per la gestione del servizio la ditta affidataria potrà utilizzare lo stesso autobus per servire più scuole. (come si rileva dall'allegato "A")

⇒ Uscite didattiche per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado cittadine

⇒ Servizio di trasporto Centri Estivi Comunali

Art. 5 – Normativa di riferimento

Il servizio è appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D. Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D. Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice degli Appalti Pubblici e s.m.i.

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 "Modalità di svolgimento del servizio" del presente Capitolato speciale d'Appalto.

Il suddetto servizio è da considerarsi inoltre servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 6 – Ammontare dell'appalto

L'importo annuo massimo presunto del servizio ammonta ad € 162.400,00 (centosessantaduemilaquattrocento/00) iva 10% esclusa (IVA compresa € 178.640,00).

Triennio contrattuale € **487.200,00** (quattrocentottantasettemiladuecento/00) iva 10% esclusa (IVA compresa € 535.920,00).

L'importo annuo viene determinato sulla base di un monte Km. pari a 58.000 moltiplicato per un **valore a base di gara pari ad € 2,80 al Km. iva esclusa.**

| monte km annuo | valore a base di gara /km | Importo annuo iva esclusa |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 58.000 | € 2,80 | € 162.400,00 |

Il servizio non presenta rischi da interferenze e quindi l'importo di oneri di sicurezza relativa è pari a € 00,00.

Art. 7 – Tipologia dei veicoli

Gli autobus utilizzati devono essere adatti al servizio da svolgere, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1997 al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997;

Gli autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada.

Tutti gli automezzi impiegati devono essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli; devono essere in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M n° 408/98.

Per nessun motivo sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione.

Non sono ammessi passeggeri in piedi.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. n° 448/1991.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena efficienza e la decorosità dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato mediante autobus, in servizio di noleggio con conducente, già in proprietà della Ditta appaltatrice e già adibiti al servizio di N.C.C. e comunque non necessariamente scuolabus (gialli).

La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo/i ritenuto/i più idoneo/i a garantire la migliore efficienza del servizio stesso tenendo conto anche del rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati.

Gli autobus dovranno comunque essere adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Anche in caso di temporanei guasti ai mezzi, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio a mezzo scuolabus di scorta.

La Ditta aggiudicataria dovrà soddisfare in qualsiasi circostanza, senza oneri aggiuntivi, le esigenze relative al trasporto dei minori su sedia a rotelle sia per il servizio di scuolabus che per le uscite didattiche.

Gli automezzi che l'Impresa aggiudicataria metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla norma)
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità
- cassetta pronto soccorso
- estintore.

Gli automezzi dovranno essere dotati di qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pulizia giornaliera interna e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza mensile;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione.

Art. 8 – Personale in servizio

La Ditta, all'avvio di ogni anno scolastico, dovrà fornire all'Ufficio Istruzione l'elenco del personale in servizio con i relativi attestati di idoneità professionale.

La Ditta dovrà gestire il servizio con sufficiente personale in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico.

Il personale deve essere munito di **distintivo** riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

In caso di contestazioni l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti del personale responsabile, provvedimenti che potranno andare dal richiamo, alla multa e alla sostituzione.

Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione professionale (CAP).

La Ditta dovrà dotare il personale di telefonino cellulare il cui numero verrà comunicato all'Ufficio Istruzione ed ai plessi scolastici per comunicazioni urgenti.

Il personale adibito al trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale (l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino);
- non abbandonare il veicolo;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare persone non autorizzate.
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del pullman);
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;
- non fumare sul mezzo;
- indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- essere reperibile telefonicamente durante il servizio;
- verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;
- sorvegliare gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o a cose;
- consegnare, alle fermate dello scuolabus, gli alunni ai genitori o a persone delegate.

- controllare che sul mezzo siano trasportati gli utenti inseriti nell'apposito elenco trasmesso dall'Amministrazione comunale e segnalare al Responsabile della Ditta la presenza di eventuali alunni non compresi nello stesso.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del conducente e/o accompagnatore qualora da testimonianze e verifiche si rilevino gravi ed inadeguati comportamenti.

La **sostituzione** dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio **entro venti giorni** dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

Art 9– Responsabile del servizio

La Ditta appaltatrice dovrà individuare e nominare un Responsabile del Servizio e comunicare all'Ufficio Istruzione del Comune di Biella il nominativo ed il recapito telefonico. Della variazione del Responsabile del Servizio dovrà essere data comunicazione.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto responsabile e l'ufficio Istruzione del Comune di Biella

Il responsabile individuato dall'appaltatore partecipa ad incontri con il personale del Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione del servizio ed ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti.

Art. 10 – Rispetto delle normative vigenti per il personale addetto

La Ditta deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.

La Ditta deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie.

Art. 11 – Applicazioni contrattuali

La Ditta deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 12 - Estensione degli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento pubblicato sulla rete civica del Comune di Biella all'indirizzo:

<https://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare/2014-codice-comportamento-personale-comune-biella.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente .

Art. 13- Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio verrà svolto dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.

La Ditta appaltatrice deve obbligatoriamente garantire la messa a disposizione di almeno **n. 4 (quattro) veicoli** idonei ed omologati per il trasporto scolastico. e comunque una quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere ed almeno **n. 1 autobus di scorta**.

In caso di temporanei guasti ai mezzi, la ditta deve comunque garantire lo svolgimento del servizio a mezzo di scuolabus di scorta.

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire il trasporto con mezzi idonei di **alunni diversamente abili**, senza oneri a carico del Comune.

Il servizio di scuolabus verrà svolto secondo la cadenza del **calendario scolastico**. L'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare il servizio scuolabus, si riserva la facoltà di variare, modificare e/o annullare linee, fermate ed orari in funzione delle necessità delle scuole e degli utenti, anche in corso dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalla legge. La Ditta dovrà osservare i **percorsi**, le **fermate** e gli **orari** definiti dall'Amministrazione Comunale – Ufficio Istruzione - all'avvio di ogni anno scolastico. Spetta all'Amministrazione del Comune di Biella – Ufficio Istruzione – comunicare alla Ditta appaltatrice gli orari esatti di entrata ed uscita dalle scuole interessate dal servizio nonché eventuali variazioni degli stessi orari nel corso dell'anno scolastico.

La Ditta appaltatrice dovrà programmare, sulla base di linee guida stabilite dall'Amministrazione Comunale, di concerto con il personale responsabile di ogni plesso scolastico, appartenente alle Dirigenze scolastiche del Comune di Biella, il numero ed i tipi di **servizi da attuare al di fuori del servizio scuolabus giornaliero**.

La Ditta appaltatrice dovrà concordare con i Dirigenti scolastici, per ragioni di sicurezza, il punto più idoneo per il carico e scarico degli alunni nei pressi della scuola di riferimento in occasione di uscite di istruzione.

Per il servizio di scuolabus la Ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che sono in possesso del **tesserino** rilasciato dall'Ufficio Istruzione.

Il tesserino conterrà l'indicazione del nome ,cognome, indirizzo e percorso scuolabus.

Gli utenti saranno inseriti negli appositi **elenchi** che l'Amministrazione Comunale fornirà alla ditta appaltatrice.

Gli utenti non compresi negli appositi elenchi forniti dall'Amministrazione Comunale alla ditta appaltatrice, dovranno essere invitati a presentare regolare domanda di ammissione al servizio presso l'Ufficio Istruzione del Comune di Biella.

Per il servizio scuolabus la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata da un **accompagnatore**, in maniera tale che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità. All'arrivo a scuola l'accompagnatore non dovrà abbandonare per nessuna

causa o circostanza i bambini, ma dovrà accertarsi che gli stessi entrino a scuola e che vi sia personale adulto addetto alla loro accoglienza.

La ditta dovrà farsi carico dell'accompagnatore come si rileva al successivo art. 14.

Siccome il trasporto scolastico rientra nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire e a **garantire il servizio in modo continuo**, senza alcuna interruzione anche in caso di **guasto meccanico** o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie gli automezzi non potessero venire utilizzati, il prestatore del servizio è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati.

Esso dovrà, inoltre, assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi e comunque la pronta riattivazione del servizio.

In caso di **temporanea chiusura al traffico** della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con il Comune, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti

La ditta appaltatrice dovrà dotare ogni mezzo di **idonea segnalazione visiva o luminosa** indicante Servizio Scuolabus ed il percorso effettuato al fine di essere immediatamente riconoscibile dall'utente.

La ditta appaltatrice, prima dell'avvio del servizio di scuolabus, dovrà effettuare delle prove tecniche finalizzate alla conoscenza del percorso, delle strade, delle fermate e dei tempi corretti di percorrenza.

La ditta appaltatrice dovrà disporre, nel Comune di Biella o nei comuni limitrofi, di una **rimessa** per autobus.

Art. 14– Assistenza e personale di accompagnamento

Per il servizio di scuolabus la ditta dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre all'autista, la presenza dell'accompagnatore.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo.

A titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano regolarmente seduti;
- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;
- adoperarsi affinché l'accesso alla scuola stessa e da questa al veicolo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.

Art. 15 – Ulteriori obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, prima della firma del contratto e, comunque prima dell'avvio del servizio, dovrà trasmettere all'ufficio Istruzione del Comune di Biella:

- elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, compresi gli accompagnatori;
- attestazione che il personale con l'avvio del servizio e per tutta la durata del medesimo è munito di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'impresa affidataria del servizio;
- copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata.

Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno scolastico il prestatore del servizio dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

Art. 16 – Percorrenza chilometrica annua

Le percorrenze chilometriche da effettuare annualmente sono quantificabili in **Km. 58.000** (cinquantottomila) come di seguito specificati e dettagliati:

| | |
|---|------------|
| Servizi di scuolabus per gli alunni della scuola dell'obbligo | Km. 50.000 |
| Servizi trasporto centri estivi | Km. 3.000 |
| Servizi gestiti direttamente dall'Assessorato all'Educazione | Km. 5.000 |
| TOTALE Km. 58.000 | |

Ad esclusione del servizio di scuolabus, la previsione chilometrica sopra indicata ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per la Civica Amministrazione.

Per il servizio di scuolabus dovranno essere garantiti dal prestatore del servizio gli orari e i percorsi indicati nell'allegato "A" del presente capitolato.

Detti percorsi sono da ritenersi indicativi e possono pertanto subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza a cui il servizio è rivolto.

Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio. Non è ammessa la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti.

L'Amministrazione Comunale, in base alle richieste dell'utenza e/o alle modifiche dell'organizzazione scolastica annuale da parte dell'autorità scolastica competente, si riserva di modificare, ridurre o ampliare i percorsi e i servizi di cui al presente capitolato.

Le variazioni del percorso scuolabus sia in aumento che in diminuzione contenuta entro il 20% del chilometraggio medio giornaliero non comporterà variazioni del corrispettivo dovuto.

Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze rappresentate dalle autorità scolastiche e pertanto sono da ritenersi indicativi. Il prestatore del servizio dovrà adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le indicazioni fornite dall'ufficio istruzione, senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Gli scuolabus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati.

Art. 17 – Verifiche e Controlli

Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, verranno effettuate di norma almeno due verifiche annuali tra il responsabile della Ditta, o un suo delegato, e il referente dei servizi scolastici del Comune di Biella.

Potranno essere attivate, in collaborazione con il prestatore del servizio, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento il prestatore del servizio può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste dal presente Capitolato.

Art. 18 – Corrispettivo e pagamenti.

Il corrispettivo verrà liquidato e pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile.

Per il servizio di scuolabus (Km. 50.000) la Ditta aggiudicataria emetterà fatture con cadenza mensile distribuite in 11 mesi (50.000 : 11 x €/Km. offerto).

La determinazione delle percorrenze effettuate al di fuori del servizio scuolabus, in ciascun mese sarà sottoposta al controllo del competente Ufficio Comunale, in eventuale contraddittorio con la Ditta appaltatrice, sulla scorta della documentazione relativa.

Art. 19 – Revisione prezzi

A decorrere dalla seconda annualità del contratto, il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto all'adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della ditta affidataria che ha l'obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l'adeguamento.

Art. 20 – Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 21 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Biella, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Ferme restando le ulteriori ipotesi previste di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Responsabilità e assicurazioni

È posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, del disciplinare di gara e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, l'appaltatore esonera il Comune, che riveste esclusivamente funzioni tecnicoamministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'appaltatore dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 15.000.000,00 (diecimilioni/00) ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D. Lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.

b) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi: l'impresa appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura assicurativa dai danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

1. La polizza dovrà essere stipulata con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato e dovrà avere durata pari a quella dell'appalto;
2. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale;
3. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo.

Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'ufficio istruzione del Comune di Biella per iscritto copia della quietanza annuale del premio dovuto.

Art. 23 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte del servizio oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purchè:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

L'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro venti giorni, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 24 – Penalità e sanzioni

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dal referente del Comune che ne darà comunicazione al prestatore del servizio, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità.

In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore del servizio, sono previste le sotto elencate sanzioni:

- a) per ogni corsa non effettuata che compromette la funzionalità del servizio sia relativo al giro scuolabus che alle uscite didattiche € 500,00;
- b) per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte degli autisti e/o accompagnatori € 500,00;
- c) nel caso fosse riscontrato un uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall'Amministrazione appaltante € 1.000,00;
- d) nel caso di utilizzo di mezzi non decorosi € 500,00;
- e) nel caso di utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio e non preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo € 500,00
- f) assenza del personale accompagnatore: per ogni corsa € 500,00

- g) nel caso di utilizzo di mezzi con capienza non sufficiente per il trasporto degli alunni e accompagnatori € 1.000,00;
- h) nel caso di mancata manutenzione ordinaria ai mezzi riscontrata in fase di verifica ispettiva € 1.000,00

Per qualsiasi altra infrazione potrà essere assegnata una sanzione rapportata alla gravità, il cui valore va da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

Art. 25 - Garanzia definitiva

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- Se solo alcuni dei soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

- La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Si procederà al recupero delle penalità di cui all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;

b) quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;

c) quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 4 (quattro) penalità di qualsiasi importo;

d) qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;

e) qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;

f) quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;

g) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;

h) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

3. E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 24 del presente Capitolato

Art. 27 - Esecuzione in danno

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 26, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 28 – Recesso

Il Comune di Biella si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 29 – Trattamento di dati personali

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata ex D.Lgs. 196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i minori fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti dall'ufficio istruzione del Comune di Biella e/o dai diretti interessati.

L'impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio).

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art. 30 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile

Art. 31 – Controversie giudiziarie

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella.

Art. 32 – Risarcimento danni e spese.

Per ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Comunale può effettuare trattenuta sui crediti della Ditta aggiudicataria per servizi già eseguiti, ovvero può rivalersi sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 33 – Spese contrattuali ed oneri vari.

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la stipula del contratto, sono a carico esclusivo della Ditta assegnataria dell'appalto.

Art. 34 – Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Mario Schiapparelli responsabile Area di Posizione Organizzativa - Servizio Politiche Educative del Comune di Biella.